

## **ALLEGATO 1**

### **PROCEDURA DI GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWING)**

# GESTIONE DELLA SEGNALEZIONE - FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA

## Sommario

Art. 1 - Definizioni.....	3
Art. 2 - Destinatario delle segnalazioni.....	3
Art. 3 - Soggetti segnalanti.....	3
Art. 4 - Ambito della violazione.....	4
Art. 5 – Contenuto della segnalazione.....	5
Art. 6 - Canale interno di segnalazione alla RPCT del Comune.....	6
Art. 7 - Procedura per la segnalazione interna.....	7
Art. 8 - Attività di accertamento delle segnalazioni.....	11
Art. 9 - <i>Tutela della riservatezza e conservazione dei dati</i> .....	12
Art. 10 - Canale esterno di segnalazione.....	14
Art. 11 - <i>Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all'Autorità giurisdizionale competente o divulgazioni pubbliche</i> .....	15
Art. 12 - Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive.....	16
Art. 13- La responsabilità del segnalante.....	16
Art. 14 - Disposizioni finali.....	16

## **Art. 1 - Definizioni**

1. Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) “Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all'art. 2 del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023;
- b) “Segnalazione”: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura;
- c) “Whistleblower” o “Segnalante”: persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
- d) “Facilitatore”: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- e) “Persona coinvolta”: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- f) “RPCT”: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nella persona della Segretaria comunale.

## **Art. 2 - Destinatario delle segnalazioni**

1. Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) esclusivamente attraverso il canale interno. Nel Comune di Trento RPCT è la Segretaria generale.

## **Art. 3 - Soggetti segnalanti**

1. Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- i dipendenti del Comune anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe); nella nozione di dipendente sono ricompresi:
  - i dipendenti a tempo indeterminato o determinato
  - tutti coloro che si trovino, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi, pur non avendo la qualifica di dipendenti;
  - gli assunti in periodo di prova;
  - coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l'amministrazione ovvero il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali oppure nel corso del rapporto di lavoro.
- altri soggetti, in quanto legati all'amministrazione da relazioni qualificate, e precisamente:
  - i lavoratori autonomi, i contraenti, i subappaltatori e i fornitori del Comune;
  - i dipendenti o collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune (es. fornitori e i loro dipendenti o consulenti dell'amministrazione);
  - i lavoratori assunti con contratti atipici, compresi i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori con contratti a tempo determinato e per tutte le persone che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale;
  - i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);

- gli altri soggetti identificati dall'art. 3 del D.Lgs. 24/2023 in quanto applicabili al Comune (quali ad esempio i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte del Comune, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune; persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune).

2. Possono essere trasmesse segnalazioni anche in forma anonima, salvo quanto precisato al successivo articolo 4.

#### **Art. 4 - Ambito della violazione**

1. La violazione può riguardare tutti quegli illeciti commessi nell'esercizio dell'attività svolte dall'amministrazione comunale o in collaborazione con il Comune, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica; inoltre è oggetto di segnalazione la realizzazione di comportamenti ritorsivi nei confronti dei segnalanti - whistleblowers.

2. Per condotte illecite si intendono tutti quei comportamenti volti a compromettere l'integrità dell'amministrazione dove si riscontri l'abuso di potere da parte di un soggetto interno al fine di ottenere vantaggi privati, nonché tutti i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'azione amministrativa a causa dell'uso a fini propri o privati delle funzioni pubbliche attribuite. Per comportamenti, atti od omissioni si intendono:

a. le violazioni del diritto nazionale

- illeciti amministrativi, disciplinari, civili, contabili o penalmente sanzionati che rechino pregiudizio all'integrità dell'amministrazione;

b. violazioni del diritto dell'UE

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs 24/2023 e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato (si tratta di illeciti relativi ai settori di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto e la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

3. La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate

- le attività illecite, non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi, laddove sussistano elementi concreti precisi e concordanti fondanti i sospetti.

4. Non possono essere oggetto di segnalazione o denuncia e, quindi, NON sono protetti dalla disciplina del *whistleblowing*:

a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate: sono in tal senso escluse dalla tutela le segnalazioni che riguardino:

- vertenze di lavoro (anche in fase pre-contenziosa)
- discriminazione tra colleghi;
- conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o i superiori gerarchici, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
- le mere irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività amministrativa che comportino la deviazione dalla cura imparziale dell'interesse pubblico; le stesse possono essere eventualmente valutate come "elementi concreti" o "indici sintomatici" tali da far ritenere "ragionevolmente" al segnalante che potrebbe essere commessa proprio una delle violazioni previste dalla norma;
- segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro, in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica;

b. le segnalazioni di violazione già disciplinate in via obbligatoria da altre discipline specifiche UE e nazionali (quali ad esempio le procedure di segnalazione di abusi di mercati, segnalazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale ...).

5. Potranno essere prese in carico anche le segnalazioni anonime, vale a dire non sottoscritte, se risultano manifestamente fondate, e se da queste emergono elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti. Se dalle circostanze e da elementi di contesto può essere identificabile l'identità del soggetto segnalante, la segnalazione non verrà considerata anonima in senso tecnico e sarà sottoposta alle garanzie previste dalla disciplina del *whistleblowing*. Tali segnalazioni vengono registrate mediante protocollazione riservata a cura della RPCT, unico soggetto legittimato a trattare le segnalazioni. La relativa documentazione deve essere conservata per massimo cinque anni dalla data di ricezione, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione.

## **Art. 5 – Contenuto della segnalazione**

1. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte della RPCT per il caso di utilizzo di canale interno, nonché da parte di ANAC in caso di utilizzo di canale esterno.

2. In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

3. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

4. La segnalazione si può effettuare attraverso due canali, quello interno e quello esterno. Non sono metodi alternativi, in particolare i canali esterni possono essere attivati solo a particolari condizioni, essendo il metodo principale e generale di segnalazione quello attraverso il canale interno come precisato al successivo articolo 10.

#### **Art. 6 - Canale interno di segnalazione alla RPCT del Comune**

1. La segnalazione va indirizzata alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune (la Segretaria generale), cui è affidata la competenza della gestione delle segnalazioni, la quale vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

2. La comunicazione è trasmessa alla RPCT, tramite una delle seguenti modalità:

- a) in forma scritta attraverso una piattaforma informatica, accessibile a *tutti i segnalanti* tramite link pubblicato nel portale istituzionale dell'Ente alla pagina dedicata in [Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza/Segnalazione di illeciti](#);
- b) in forma scritta, con invio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale e riservata della RPCT: segnalazioni.interne.RPCT@comune.trento.it;
- c) in forma scritta con consegna a mani, in busta chiusa con dicitura "segnalazione di illecito - whistleblowing", alla Segretaria generale del Comune di Trento nella sua qualità di RPCT, con all'interno una busta chiusa e sigillata con i dati identificativi del segnalante e di eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, utilizzando il modulo messo a disposizione nel sito internet istituzionale, alla pagina dedicata in [Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza/Segnalazione di illeciti](#);
- d) in forma scritta con invio tramite posta ordinaria oppure raccomandata, con ricevuta di ritorno in busta chiusa, intestata alla Segretaria generale del Comune di Trento nella sua qualità di RPCT, con dicitura "segnalazione di illecito - whistleblowing" con all'interno una busta chiusa e sigillata con i dati identificativi del segnalante e di eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, utilizzando il modulo messo a disposizione nel sito internet istituzionale, alla pagina dedicata in [Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza/Segnalazione di illeciti](#).

3. La RPCT può delegare uno o più componenti della Segreteria generale per l'espletamento dell'istruttoria, individuati con apposito atto, autorizzandoli alla consultazione della documentazione trasmessa, attraverso l'autenticazione al sistema informativo ovvero la messa a disposizione del fascicolo cartaceo o l'assegnazione del protocollo informatico, avendo cura di eliminare tutti i riferimenti che consentano di risalire alla identità del segnalante. In tal modo di eviterà l'accesso da parte di personale non espressamente autorizzato.

4. La gestione del canale interno di segnalazione attraverso la procedura informatizzata è affidata alla RPCT, che si avvale di un fornitore esterno di servizi informatici per l'implementazione della procedura informatica, il quale è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR. Nel caso di attivazione della segnalazione ai sensi del comma 2, lettera a), la procedura si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) i *soggetti segnalanti* attraverso un modulo preimpostato, possono effettuare la loro segnalazione, con la tutela della completa riservatezza sulla loro identità, che viene crittografata e non è visibile dalla Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), che ne è la destinataria. Nel sito istituzionale - [Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza/Segnalazione di illeciti](#) oltre al collegamento alla procedura è messo a disposizione il manuale operativo per l'accesso e la compilazione della segnalazione e l'informativa privacy;
- b) la procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima. Tali informazioni saranno accessibili esclusivamente alla RPCT ed al personale autorizzato alla gestione delle segnalazioni mediante apposito atto della RPCT di cui al comma 3;
- c) il sistema informatico rilascia al segnalante una ricevuta contenente il Key code, la cui conservazione è necessaria al fine di accedere ed eventualmente modificare la segnalazione precedentemente effettuata presso il portale;
- d) la RPCT è l'unico soggetto abilitato, unitamente ai soggetti specificatamente individuati di cui al comma 3, mediante specifiche credenziali di accesso al portale, alla lettura delle segnalazioni; la RPCT è responsabile della custodia di tali credenziali e adotta ogni precauzione perché nessun altro possa acquisirle o accedere al portale per mezzo delle stesse, diverso dal personale specificatamente autorizzato.

5. In caso di invio della segnalazione con modalità cartacea non informatica di cui ai punti b), c) e d) del comma 2, la segnalazione sarà protocollata con modalità "riservata" e verrà conservata, unitamente alla busta sigillata con i dati identificativi del segnalante e di eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, in luogo idoneo a garantire la riservatezza. In caso di invio di segnalazione con mail, la stessa verrà conservata in fascicolo di protocollo riservato.

#### ***Art. 7 - Procedura per la segnalazione interna***

1. Il segnalante utilizza, per la propria segnalazione, il canale interno di cui all'articolo precedente.

2. Al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dall'assegnazione del protocollo (da parte dell'applicativo informatico). La RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria da effettuare entro 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso, decidendo se svolgerla in prima persona o se affidarla ad un componente del gruppo di lavoro individuato ai sensi del precedente articolo 6, comma 3. A quest'ultimo sarà assegnata all'interno del sistema informatico la qualifica di "istruttore", che gli consente di visualizzare la segnalazione e la correlata documentazione, e di interloquire con il *whistleblower* tenuto conto che il sistema informatico garantisce la tutela della riservatezza previste dalla norma. Si deve dare

avviso del ricevimento al segnalante, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante stesso, o salvo i casi in cui si ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza della persona segnalante.

3. La RPCT (e l'eventuale componente dell'ufficio designato per l'istruttoria) analizza la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità e, se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti al segnalante mediante l'applicativo informatico. Nel caso di segnalazione recapitata secondo altre modalità, il responsabile dell'istruttoria richiede approfondimenti attraverso mail, se nota, protocollata in modalità riservata. Ad esito di istruttoria e di conseguente compiuta valutazione dei fatti oggetto di istruttoria, la Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza:

- a) in caso di manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità entro e non oltre 3 mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento provvede ad archiviare la segnalazione dandone adeguata motivazione. La stessa verrà, quindi, inserita e conservata all'interno dell'applicativo informatico (o, a seconda dei casi, del fascicolo riservato cartaceo e del protocollo informatico); la RPCT dovrà comunicare al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione mediante il sistema informatico (o altro canale utilizzato per la segnalazione ed eventualmente per l'interlocazione);
- b) in caso di accertata fondatezza della segnalazione la RPCT deve dare diligente seguito alla segnalazione; allo scopo mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima se necessario, integrazioni, audizioni, acquisizione di documenti, e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, previa adozione delle necessarie cautele a tutela della riservatezza del segnalante. Successivamente, procede all'analisi della documentazione e degli elementi ricevuti e a deliberare sul *fumus* – fondatezza di quanto rappresentato nella segnalazione (ciò in quanto la RPCT non accerta i fatti, ma svolge un'attività di verifica e di analisi). La RPCT provvede a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta e individua, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, i soggetti a cui inoltrare la segnalazione (evidenziando che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e omettendo l'indicazione dell'identità del segnalante) tra i seguenti: dirigente della struttura amministrativa a cui è ascrivibile il fatto segnalato; dirigente competente allo svolgimento dei procedimenti disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; Autorità Nazionale Anticorruzione; Dipartimento della funzione pubblica.

4. Gli esiti delle segnalazioni pervenute nell'anno di riferimento di cui al precedente comma 3 saranno oggetto di rendicontazione al Consiglio comunale nell'ambito della Relazione annuale finale di monitoraggio della RPCT ai sensi dell'art. 1, c. 14, della L. n. 190/2012.

5. Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte la RPCT assicura la conservazione, all'interno del sistema, delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione, assicurando che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

6. Gli esiti dell'istruttoria svolta dalla Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono comunicati al segnalante. Fino alla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, il segnalante può verificare attraverso il suddetto sistema informatico, lo stato di trattazione della segnalazione.



7. Se la segnalazione ha ad oggetto una condotta riferibile alla Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, verrà indirizzata ed esaminata dalla Vice segretaria Comunale, nella sua qualità di sostituta della RPCT.

8. In caso sia stato richiesto un colloquio con la RPCT, quest'ultima, oltre al rilascio dell'avviso di ricevimento di cui al comma 2, è tenuta – qualora richiesto dal segnalante - a fissare un appuntamento entro 20 giorni.

9. Non saranno prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Inoltre, non sono meritevoli di tutela ex art. 54 bis d.lgs. n. 156/2001 quelle segnalazioni che abbiano ad oggetto questioni esclusivamente personali o riconducibili all'esercizio della discrezionalità amministrativa.

10. Potranno essere prese in carico anche le segnalazioni non sottoscritte (anonime), se risultano manifestamente fondate, e se da queste emergono elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti. Se dalle circostanze e da elementi di contesto può essere identificabile l'identità del soggetto segnalante, la segnalazione non verrà considerata anonima in senso tecnico e sarà sottoposta alle garanzie previste dalla normativa.

11. L'attivazione della segnalazione diretta ad ANAC – cd. canale esterno di segnalazione – è ammessa solo alle condizioni previste dal successivo articolo 10.

#### MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

<b>Modalità di conservazione dei dati (fisico, logico, ibrido)</b>	Le modalità si differenziano a seconda che la segnalazione, e la correlata documentazione, sia pervenuta: <ul style="list-style-type: none"><li>- tramite sistema informatico (logico)</li><li>- con modalità cartacea o via mail (ibrido)</li></ul>
<b>Politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati)</b>	<p>Nel caso di gestione del procedimento tramite sistema informatico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la piattaforma utilizza un sistema di crittografia che garantisce una tutela rafforzata della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione ivi allegata. Attraverso il suddetto protocollo di crittografia i dati identificativi del segnalante vengono segretati in una Sezione dedicata della piattaforma, accessibile solo alla RPCT.</li></ul> <p>Nel caso di segnalazione pervenuta attraverso un'altra modalità (cartacea o via mail):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la segnalazione e la documentazione pervenuta tramite modulo cartaceo è custodita in un armadio chiuso, oltre che in fascicolo di protocollo informatico in modalità riservata;</li><li>- la segnalazione pervenuta tramite mail dedicata, viene conservata nel sistema di protocollo informatico in modalità "riservata"</li></ul>

<p><b>Politiche di accesso ai dati (funzionari abilitati all'accesso, amministratori del sistema informatico)</b></p>	<p>Piattaforma informatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dati relativi alle condotte illecite segnalate sono contenuti, insieme alla documentazione allegata, in un database, al quale può accedere soltanto il personale autenticato.</li> </ul> <p>In prima battuta solo la RPCT può visualizzare l'elenco delle segnalazioni e delle comunicazioni acquisite dal sistema non ancora esaminate ed assegnare la pratica per l'istruttoria ad uno dei soggetti autorizzati del gruppo. La RPCT è l'unico soggetto che può conoscere l'identità del segnalante.</p> <p>I componenti del gruppo di lavoro creato dalla RPCT, qualora la RPCT decida di assegnare ad alcuno di loro l'istruttoria della pratica con la qualifica di "istruttore", possono essere autorizzati dalla RPCT stessa ad accedere alla piattaforma tramite password.</p> <p>L'amministratore del sistema informatico è colui che provvede alla gestione applicativa della piattaforma e non accede ai dati del segnalante né alle pratiche presenti nel sistema. È nominato responsabile del trattamento dei dati.</p> <p>Segnalazione pervenuta brevi manu/via mail: i dati relativi alle condotte illecite segnalate sono contenuti, insieme alla documentazione allegata, all'interno di uno specifico fascicolo riservato del protocollo, al quale può accedere soltanto la RPCT ed il personale del gruppo di lavoro incaricato dell'istruttoria.</p>
<p><b>Politiche di sicurezza (ad esempio modifica periodica della password)</b></p>	<p>La password dell'applicativo informatico viene modificata con periodicità inferiore all'anno, anche in considerazione del numero delle segnalazioni finora pervenute – pari a zero – e dei livelli di sicurezza.</p>
<p><b>Tempo di conservazione (durata conservazione di dati e documenti)</b></p>	<p>5 anni.</p>
<p><b>Tempistica di svolgimento del procedimento</b></p>	<p>Termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 giorni per l'invio dell'avviso di ricevimento;</li> <li>- 15 giorni lavorativi per l'esame preliminare della segnalazione cui consegue l'avvio dell'istruttoria (decorre dalla data di invio dell'avviso);</li> <li>- 3 mesi per la definizione dell'istruttoria, che decorrono dalla data della data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro</li> </ul>

		tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione di avvio della stessa.
<b>Responsabilità relative alla sicurezza informatica delle informazioni</b>		Funzionari amministratori del sistema: sono specifici dipendenti o tecnici di società operanti presso il Comune, nominati singolarmente, che devono agire nel rispetto di quanto disposto dal provvedimento 27 novembre 2008 recante le <i>“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”</i> .
<b>Responsabilità trattamento dati</b>	<b>relative al</b>	<p>Nel corso del procedimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- titolare del trattamento dati (come definito dall'art. 4, Regolamento UE 2016/679): è il Comune di Trento;</li> <li>- incaricate del trattamento dei dati (come definite dall'art. 29 Regolamento UE 2016/679 ): sono le persone fisiche designate dall'ente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (RPCT, personale del gruppo di lavoro individuati dalla RPCT ai sensi dell'art. 6, comma 3, il detentore delle chiavi) che devono essere autorizzate dal Titolare tramite un esplicito riferimento nella nomina a designato/incaricato e potranno conoscere l'identità del whistleblower senza necessità del consenso dello stesso;</li> <li>- responsabile del trattamento dati (come definito dall'art. 28, Regolamento UE 2016/679): è la società che ha fornito il sistema informatizzato di gestione delle segnalazioni, designato con apposito atto ai sensi dell'art. 28 del GDPR.</li> </ul> <p>Nell'ipotesi di richiesta di conoscere il nominativo del segnalante, titolare del trattamento è l'Autorità giudiziaria o contabile richiedente, dal momento in cui riceve il caso.</p>

#### **Art. 8 - Attività di accertamento delle segnalazioni**

1. La RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvede all'esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste. Una delle prime verifiche riguarda la qualifica o meno del segnalante come dipendente del comune o altro soggetto elencato all'articolo 3. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta. La RPCT può

delegare l'istruttoria ad uno dei componenti del gruppo di lavoro secondo le previsioni dell'articolo 6, comma 3.

2. Qualora le segnalazioni riguardino una condotta tenuta dalla RPCT, quest'ultima si trova in posizione di conflitto di interessi. Dette ipotesi saranno trattate dal Vice Segretario in quanto sostituto della RPCT.

3. I soggetti chiamati ad esaminare la segnalazione sono tenuti all'osservanza dei doveri di riservatezza e del segreto d'ufficio

4. Valutata l'ammissibilità della segnalazione, l'RPCT, laddove non ritenga di archiviare la segnalazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. La RPCT, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, può effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

5. La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l'eventuale facilitatore (perché elementi crittografati dalla procedura informatizzata ovvero opportunamente anonimizzati in caso di invio con modulo cartaceo), può essere trasmessa a fini istruttori, a cura della RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

6. Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, la RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvede:

- a promuovere gli atti di propria competenza,
- trasmettere gli atti al Dirigente del Servizio Risorse umane, in quanto competente, per l'esercizio dell'azione disciplinare e l'applicazione delle eventuali sanzioni in relazione alla gravità dei fatti riscontrati;
- a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
- ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

7. La RPCT dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

## ***Art. 9 - Tutela della riservatezza e conservazione dei dati***

1. Le segnalazioni, pervenute in via telematica o cartacea, vengono protocollate in modalità riservata e salvate in fascicolo di protocollo informatico riservato consultabile

dalla RPCT e dai soli dipendenti che fanno parte del gruppo incaricato dalla RPCT a supportarla nella gestione delle segnalazioni.

2. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi tale identità (direttamente o indirettamente) potranno essere rivelate a persone diverse da quelle designate a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni solo previo consenso espresso del whistleblower, debitamente informato. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

3. Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa. Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

4. Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati della segnalazione è consentito esclusivamente alla RPCT, soggetto competente appositamente formato e debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. li e ai soggetti del gruppo di lavoro dalla stessa individuato in caso di assegnazione a alcuno di essi dell'istruttoria della segnalazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

5. Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse da quanto previsto nel presente atto, o pervenga a persone diverse dalla RPCT, le persone riceventi la segnalazione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata e provvedono a trasmettere tempestivamente quanto ricevuto alla RPCT; la trasmissione alla RPCT deve avvenire entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. La RPCT nell'assegnare la pratica per l'istruttoria ad un funzionario individuato dalla medesima del gruppo di lavoro di cui all'articolo 6, comma 3, avrà cura di oscurare gli elementi informativi che consentono l'individuazione del segnalante. Nel caso non sia possibile assicurare tale livello di riservatezza, la segnalazione sarà trattata dalla RPCT.

6. La RPCT, inoltre, è l'unico soggetto che possiede tutte le informazioni necessarie e utili per apprezzare correttamente se effettivamente sussistono i presupposti normativamente previsti per svelare l'identità del segnalante.

7. Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dal Comune contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa.

8. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità, mediante dichiarazione sottoscritta.

9. Mediante l'utilizzo della piattaforma informatica oppure tramite protocollo riservato se il nominativo del segnalante è già conosciuto, viene richiesto il consenso espresso e contestualmente rese note alla persona segnalante le ragioni della rivelazione dei dati riservati, per i motivi sopra descritti, nonché quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può desumersi la sua identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

10. La segnalazione è sottratta all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013. Perciò l'identità del segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla comunicazione, fatte salve la non opponibilità dell'anonimato nei casi previsti dalla legge e l'eventuale configurabilità della responsabilità per calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e della responsabilità civile secondo le disposizioni in materia, nei casi di dolo o colpa grave.

11. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023 le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate dal Comune solo per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per non più di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione ai sensi del precedente articolo 8 comma 6, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione definito dal GDPR. Successivamente, tali dati sono distrutti.

Si precisa in merito che:

- Per le segnalazioni gestite con l'applicativo informatico, lo stesso è impostato in modo da cancellare i dati automaticamente allo scadere del termine derivante dalla conclusione della procedura;
- Per le segnalazioni gestite in via cartacea il fascicolo di pitre (protocollo informatico e il fascicolo cartaceo sono conservati per il periodo di conservazioni previsto dalla legge sopra richiamato.

Nel caso di eliminazione di documenti amministrativi, si richiama al rispetto delle regole di conservazione di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).<sup>1</sup>.

12. Ai sensi dell'art. 13, co 2, D.Lgs. 24/2023 i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente.

13. L'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 per il trattamento dei dati dei soggetti che segnalano illeciti - whistleblowers (art. 54bis D.Lgs. 165/2001) è resa disponibile nel sito internet del comune di Trento: [Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza/Segnalazione di illeciti](#):

- nel caso di segnalazione inviata attraverso l'applicativo informatico dedicato, entrando nell'applicativo, all'atto dell'attivazione di una segnalazione di illecito whistleblowing;
- per le segnalazioni inviate a mezzo di lettera raccomandata, posta interna, mail, l'informativa può essere direttamente scaricata dal sito internet del comune di Trento: [Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza/Segnalazione di illeciti](#).

---

<sup>1</sup> Secondo la circolare del Consorzio dei comuni trentini n 206124 d.d. 11.07.2023, sul punto è in corso un confronto con la Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento

## **Art. 10 - Canale esterno di segnalazione**

1. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna come previsto all'art. 6 del D. Lgs n. 24/2023; la segnalazione può essere effettuata direttamente ad ANAC (soggetto esterno all'amministrazione) solamente ed esclusivamente qualora ricorrano i seguenti casi:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna alla RPCT ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2. La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio [sito web](#) le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

## **Art. 11 - Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all'Autorità giurisdizionale competente o divulgazioni pubbliche**

1. Le persone che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano alla RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

2. Nel presente articolo, si intendono ricomprese nel termine "segnalante" tutte le persone di cui al precedente articolo 3.

3. L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D. Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

4. Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17 comma 4 del richiamato Decreto Legislativo.

5. I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il *whistleblower* si applicano anche a:

- a) Persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione ("facilitatori"), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
- b) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- d) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- e) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- f) Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

6. Si precisa che l'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui dalla lett. a) alla lett. e). Dunque, spetta ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

### ***Art. 12 - Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive***

1. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. In caso la comunicazione di misure ritorsive pervenga, per errore, ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio la RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvede a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

3. Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate può incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

4. L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.

5. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

6. Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

### ***Art. 13- La responsabilità del segnalante***

1. Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D. Lgs n, 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

### ***Art. 14 - Disposizioni finali***

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al [D.Lgs n. 24/2023](#), alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.

2. La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto possono essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario in relazione a interventi normativi o successive indicazioni di ANAC.